

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della luoghi di lavoro.

(G.U. 30 aprile 2008, n. 101 - S.O. n. 108)

PREAMBOLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](#), recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164](#), recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303](#), recante norme generali per l'igiene e la sicurezza sul lavoro;

Visto il [decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277](#), recante:

attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici di cui è contenuta la norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), recante:

attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il [decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758](#), recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493](#), recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 1 della legge 12 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di lavoro e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187](#), recante attuazione della direttiva 2002/44/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti chimici (agenti ottici);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257](#), recante attuazione della direttiva 2004/40/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della scienza dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 1 - Finalità

- 1** Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'[articolo 1 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 123 del 2007](#), per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle norme delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
- 2** In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti legislativi delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo di carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata emanata normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
- 3** Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 2 - Definizioni

- 1** Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
 - a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Il lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta il proprio lavoro per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice di diritto civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di favorire i momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo è tenuto a svolgere attività applicativa alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 11 dicembre 1976, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che presta attività di volontariato civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
 - b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha potestà di assumere, modificare o risolvere il rapporto di lavoro.

responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 30 di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestiva dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omissione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'incaricato medesimo;

- c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa su di essa;
- e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un'attività di iniziativa;
- f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità professionali di cui all'[articolo 32](#) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'[articolo 32](#), facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'[articolo 38](#), che collabora, secondo quanto previsto all'[articolo 29, comma 1](#), con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti nel presente decreto;
- i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori su quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolare esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute e della integrità dell'ambiente esterno;
- o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di infermità;
- p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che, attraverso la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati al miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare i rischi e ad elaborare il programma delle misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) "pericolo": proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) "rischio": probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi con autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, europea o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con la migliore pratica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni e Province autonome e superiori per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione

infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'[articolo 51](#), validate dalla Commi permanente di cui all'[articolo 6](#), previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicura diffusione;

- z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di s predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri sogge prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze p in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
- bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, all gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corrett macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) "modello di organizzazione e di gestione": modello organizzativo e gestionale per la definizione una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del de giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, d commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei pr comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la pr attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferime
- ff) "responsabilità sociale delle imprese": integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

ARTICOLO 3 - Campo di applicazione

- 1** Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipolo
- 2** Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubbl civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativ tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiari individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legis emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri compe con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazio amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regi autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rapprese nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, comp carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del p analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso s particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza socia acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la dis presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271](#), in ambito portuale, di cui al [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272](#), e per il : da pesca, di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298](#), e l'armonizzazione delle disposizioni titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenut aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
- 3** Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'[artic](#)

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272](#), al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298](#), tecniche del [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](#), e del [decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164](#), richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti emanati in seguito, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

- 4** Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, non essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
- 5** Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui ai commi seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, la prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
- 6** Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccante e dell'obbligato a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici del lavoro e dell'adempimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.
- 7** Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione venga svolta nei luoghi di lavoro del committente.
- 8** Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, con l'esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
- 9** Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori del campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione le disposizioni di informazione e formazione di cui agli articoli [36](#) e [37](#). Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari mezzi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III.
- 10** A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e i competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e comunitaria, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione venga svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori in sede di lavoro, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni degli accordi aziendali.
- 11** Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni degli articoli [21](#) e [26](#).
- 12** Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei partners di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo e delle società di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

disposizioni di cui all'[articolo 21](#).

13 In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, in collaborazione con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle disposizioni generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e in considerazione delle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative, il numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provve-
 disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza san-
 presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative
 piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifici
 attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
 nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente p

ARTICOLO 4 - Computo dei lavoratori

- 1** Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere gli obblighi non sono computati:
- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
 - b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 1997, n. 196, e di cui alle specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare l'alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del lavoro;
 - c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, e di attrezzature munite di videotermini;
 - d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal campo di applicazione del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
 - f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva e a tempo pieno del datore di lavoro committente;
 - g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei carabinieri e i volontari che effettuano il servizio civile;
 - h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 475, e successive modificazioni;
 - i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successione di articoli;
 - l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, e i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
- 2** I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore effettivamente prestate nell'arco di un semestre.
- 3** Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettivamente svolto.
- 4** Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nei settori agricolo e forestale e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità lavorativa (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

CAPO II - Sistema istituzionale

ARTICOLO 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- 1** Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
 - a) due rappresentanti del Ministero della salute;
 - b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
 - c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
 - d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
- 2** Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'IPSEMA per il settore marittimo.
- 3** Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di lealtà tra lo Stato e le regioni, ha il compito di:
 - a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
 - c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
 - d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità della normativa vigente;
 - f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- 4** Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali concordano preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
- 5** Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi con la qualifica rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale di cui il Ministero della salute appositamente assegna.
- 6** Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun rimborso spese o indennità di missione.

ARTICOLO 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

- 1** Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
 - a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
 - b) un rappresentante del Ministero della salute;
 - c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
 - d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
 - e) un rappresentante del Ministero della difesa;
 - f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
 - g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

- h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
 - l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
 - m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 2** Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'[articolo 11, comma 1](#), lettera c).
 - 3** All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, della loro composizione e della loro funzione.
 - 4** La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
 - 5** I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
 - 6** Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottare, approvato dalla commissione, qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale dello Stato e della previdenza sociale appositamente assegnato.
 - 7** Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta rimborso spese o indennità di missione.
 - 8** La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
 - a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
 - b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'[articolo 5](#);
 - c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'[articolo 11](#);
 - d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'[articolo 8](#), uno stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da sottoporre alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
 - f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione dell'analisi dei rischi di cui all'[articolo 29, comma 5](#), tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici; le procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori di cui all'[articolo 27](#). Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientando i comportamenti dei datori di lavoro anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati al miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
 - i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
 - l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'[articolo 30](#).

ARTICOLO 7 - Comitati regionali di coordinamento

- 1** Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni re autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consig data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

ARTICOLO 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

- 1** È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fo orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortun professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indi di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informati l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
- 2** Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza soci della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bo dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi comp occupano della salute delle donne.
- 3** L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del tratt secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 4** Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministr le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla di vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il fi SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto pre legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 20 contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale fi l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
- 5** La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultaz flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
- 6** I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
 - a) il quadro produttivo ed occupazionale;
 - b) il quadro dei rischi;
 - c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
 - d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
 - e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
- 7** La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza u dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 8** Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizz risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

ARTICOLO 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1** L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sic che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Minister Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzar
- 2** L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vi in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:
- a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
 - b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizi apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e sa cui all'[articolo 2, comma 1](#), lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni professionali;
 - c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso fo tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi oper riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre isti operanti nel settore e con le parti sociali;
 - d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro te conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli [6](#) e [11](#);
 - e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'[articolo 3](#);
 - f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi fo universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa sti convenzioni con le istituzioni interessate;
 - g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politici coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui
 - h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'[a](#)
 - i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'[articolo 2, comma 1](#), lettera v);
 - l) predisposizione delle linee guida di cui all'[articolo 2, comma 1](#), lettera z);
 - m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo dall'[articolo 8](#).
- 3** L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari deg presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di compet medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessaz esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli is: Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del coc penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontr normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consuler limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nelle mater degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, (Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimen consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgiment consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di c [comma 1](#).
- 4** L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'artic della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad i proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavor professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
- a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comp dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
 - b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, co Ministero della salute e con l'ISPESL;
 - c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

- d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare dal 1° gennaio 2007.
- 5** L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPEL è ente di diritto pubblico, di ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPEL è l'organo scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale fanno parte gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- 6** L'ISPEL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:
- a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale in materia di prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
 - b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'expertise scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e interventi di salute e sicurezza del lavoro;
 - c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
 - d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le macchine e per i dispositivi di protezione individuale;
 - e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale procedura;
 - f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
 - g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione dei piani sanitari nazionali, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per la attuazione delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi essenziali di assistenza in materia;
 - h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza operativa per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di controllo sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
 - l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa l'adozione di norme tecniche non armonizzate ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
 - n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di lavoro e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
 - o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'[articolo 2, comma 1](#), lettera v);
 - p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point del network informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - q) supporta l'attività di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione dei livelli essenziali di sicurezza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 7** L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie attività, il ruolo di gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore e svolge i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:
- a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano la sospensione dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

- b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, rac-
Ministero della salute e con l'ISPESL;
- c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazi-
salute e sicurezza sul lavoro;
- d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore i
mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavorator
al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
- e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della prev
prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, co
infortuni del settore marittimo.

In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificati
1° gennaio 2007.

ARTICOLO 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero de
le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sic
(ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economi
estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di
settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediat
attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e sa
lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e
delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

ARTICOLO 11 - Attività promozionali

- 1** Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'[articolo 6](#) sono definite, in coerenza con gli indiriz
Comitato di cui all'[articolo 5](#), le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione
particolare a:
- a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle
micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedur
 - b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, iv
di cui all'[articolo 52, comma 1](#), lettera b);
 - c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professi
all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artis
nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdiscipli
materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza
autonomie didattiche.
- 2** Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, co
legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia
dell'istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale di
attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo [52, comma 2](#), lettera d).
- 3** Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispe
competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salu
lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapport
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vig
decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente
concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
- 4** Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli
universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle is

formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alla finalit . Tale attivit    svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

- 5** Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strutturali organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilit  sociale delle imprese. Costituisce criteri per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'[articolo 2, comma 1](#) v).
- 6** Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attivit  destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi di lavoro.
- 7** In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui al comma 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 53, della legge 29 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorit , ivi compresa una campagna straordinaria stabilita, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 12 - Interpello

- 1** Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonch  iniziative o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente pi  rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali possono inoltrare alla Commissione per gli interpellati di cui al comma 2, esclusivamente tramite i propri quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
- 2** Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale   istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica amministrazione, la Commissione per gli interpellati composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni, la Commissione   integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione   corrisposto un compenso, rimborso spese o indennit  di missione.
- 3** Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretati nel corso dell'esercizio delle attivit  di vigilanza.

ARTICOLO 13 - Vigilanza

- 1** La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro   esercitata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonch  per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze di cui al comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalit  del presente articolo nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
- 2** Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale pu  esercitare l'attivit  di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle attivit  di cui al comma 1 informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:
 - a) attivit  nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e pi  in particolare lavori di costruzioni, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee,

cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi di lavoro in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, e del comitato di cui all'[articolo 5](#) e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza sanitaria locale competente per territorio.

- 3** In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di imbarcazioni in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione delle misure di sicurezza, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. Le autorità di giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante cooperazione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
- 4** La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli [articoli 5](#) e [6](#) del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 5** Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non è remunerato ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
- 6** L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa dell'[articolo 21, comma 2](#), primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra il contributo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
- 7** È fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 64](#) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1981, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

ARTICOLO 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza

- 1** Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'[articolo 1, comma 1](#), lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture contabili e dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul cantiere di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro giornaliero e settimanale, di cui agli [articoli 4](#), [7](#) e [9](#) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 30, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'[allegato I](#). L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'[articolo 6](#) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione di lavori, servizi e forniture da parte delle amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché di un ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei quali, in base ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 300.

- 2** I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie in riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- 3** Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
- 4** È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero della salute e della previdenza sociale di cui al comma 1:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
 - b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al [decreto legislativo 2003, n. 66](#), e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e della sicurezza sul lavoro;
 - c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
- 5** È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie di cui al comma 2:
- a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
- 6** È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
- 7** L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 8** L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale del bilancio per l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
- 9** Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, che pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
- 10** Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.
- 11** Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

CAPO III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

ARTICOLO 15 - Misure generali di tutela

- 1** Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nel

- condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle attività acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella disposizione delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di prevenire i disturbi sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti ai rischi;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona, ove possibile, ad altra mansione;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - q) l'istruzione adeguata ai lavoratori;
 - r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
 - v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione, in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2 Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare costi finanziari per i lavoratori.

ARTICOLO 16 - Delega di funzioni

- 1** La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con le seguenti condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- 2** Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
- 3** La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine alla corretta esecuzione delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica di cui all'[articolo 30, comma 4](#).

ARTICOLO 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1 Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'[articolo](#)
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

ARTICOLO 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1 Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvaggio, soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in relazione alla salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni di addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona di lavoro;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36 e 37](#);
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, di far riprendere i lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'adempimento delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta, l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'[articolo 17, comma 1](#), e consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'[articolo 26, comma 3](#), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di inquinamento;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e in relazione agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'[articolo 50](#);
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 43](#). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero dei lavoratori presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di un documento di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indirizzo di lavoro;

- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della protezione;
 - aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 2** Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- 3** Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per le convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente de relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari pr interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto ch giuridico.

ARTICOLO 19 - Obblighi del preposto

- 1** In riferimento alle attività indicate all'articolo [3](#), i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze,
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro pericoloso;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e dell'organizzazione del lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifica sul lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'[articolo 37](#).

ARTICOLO 20 - Obblighi dei lavoratori

- 1** Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, e utilizzare i mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2** I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti per la protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'adempimento della lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di comando;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3 I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposta di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

ARTICOLO 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile ai lavoratori autonomi

1 I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi, i titolari di opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al comma 1;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, e effettuare la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto.

2 I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a propria carico, hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'[articolo 41](#), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sulle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'[articolo 37](#), fermi restando gli obblighi previsti di cui al comma 1.

ARTICOLO 22 - Obblighi dei progettisti

1 I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione e salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ARTICOLO 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1 Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- 2** In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, g essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

ARTICOLO 24 - Obblighi degli installatori

- 1** Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di l devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettiv

ARTICOLO 25 - Obblighi del medico competente

1 Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei ri della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazio nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio d considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizz. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della s principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) attraverso protocolli s funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiu sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottopost sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concord lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo poss delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvagua professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in s fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi pre decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottopos esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sa la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richie analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) e stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'[articolo 35](#), al datore di lavoro, al respon di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base al rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di l: sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'[articolo 38](#) al Mini entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 1** Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi propri della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'[articolo 6, comma 8](#), lettera g), l'adempimento professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2** Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in cantiere lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3** Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- 4** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde, insieme all'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali i lavoratori, in quanto dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, non risultano indennizzati ad opera dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- 5** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, se i contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori compatibilmente con le rappresentative a livello nazionale.
- 6** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nei contratti di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a verificare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza del lavoro. Il valore economico deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tavole di costo del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il contratto è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

- 7** Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'[articolo 8, comma 1](#), della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di disposizioni del presente decreto.
- 8** Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da una fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ARTICOLO 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

- 1** Nell'ambito della Commissione di cui all'[articolo 6](#), anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dai contratti collettivi, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondata sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
- 2** Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento di partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTICOLO 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

- 1** La valutazione di cui all'[articolo 17, comma 1](#), lettera a), anche nella scelta delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a traumi e tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo del 2001 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal [decreto legislativo 2001, n. 151](#), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
- 2** Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1](#), lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:
- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati al seguito della valutazione di cui all'[articolo 17, comma 1](#), lettera a);
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli di lavoro aziendali che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del responsabile per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- 3** Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche disposizioni di valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

ARTICOLO 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- 1** Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'[articolo 17, comma 1](#) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente all'[articolo 41](#).
- 2** Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3** La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
- 4** Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1](#), lettera a), e quello di cui all'[articolo 26, comma 1](#) sono custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
- 5** I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo in base alle procedure standardizzate di cui all'[articolo 6, comma 8](#), lettera f). Fino alla scadenza del comma 1 successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'[articolo 6, comma 1](#) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'[articolo 6](#), lettere a), b), c), d) nonché g).
- 6** I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi in base alle procedure standardizzate di cui all'[articolo 6, comma 8](#), lettera f). Nelle more dell'elaborazione delle procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
- 7** Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a) aziende di cui all'[articolo 31, comma 6](#), lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da agenti cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

ARTICOLO 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

- 1** Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 231 del 28 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema di gestione idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e di aggiornamento di tali misure;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- 2** Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione e di attuazione delle attività di cui al comma 1.
- 3** Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura dell'attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema di

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

- 4** Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme di prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
- 5** In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Gli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'[articolo 6](#).
- 6** L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese finanziarie rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'[articolo 11](#).

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ARTICOLO 31 - Servizio di prevenzione e protezione

- 1** Salvo quanto previsto dall'[articolo 34](#), il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso i datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
- 2** Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità professionali di cui all'[articolo 32](#), devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'attività da svolgere e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono essere assenti a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
- 3** Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'attività del servizio.
- 4** Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 32](#).
- 5** Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità.
- 6** L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è obbligatoria nei seguenti casi:
 - a) nelle aziende industriali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 30](#) e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli [6](#) e [8](#) del medesimo decreto;
 - b) nelle centrali termoelettriche;
 - c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli [7](#), [28](#) e [33](#) del decreto legislativo 17 marzo 2008 e successive modificazioni;
 - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
 - e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
 - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
 - g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- 7** Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno all'azienda.
- 8** Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio.

designazione degli addetti e del responsabile.

ARTICOLO 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di protezione interni ed esterni

- 1** Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- 2** Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza dei corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre al titolo di studio precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'effettiva partecipazione ai corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e correlato di cui all'[articolo 28, comma 1](#), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono essere di durata almeno pari a quella prevista dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 15 febbraio 2006, e successive modificazioni.
- 3** Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso di un titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o come consulente di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi di cui al comma 2.
- 4** I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di competenza nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica istruzione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2, nei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 5** Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 15 febbraio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nelle classi 1, 2, 3, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute dalla normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. I titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 6** I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di cui al comma 2 secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2.
È fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 34](#).
- 7** Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al comma 2, primo periodo, sono registrate nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui al comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
- 8** Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione universitaria, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
 - a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si rende disponibile;
 - b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo

disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

- 9** In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con i proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
- 10** Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire il ruolo di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con il numero di addetti.

ARTICOLO 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

- 1** Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specificità dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'[articolo 2](#) e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non periodiche di cui all'[articolo 35](#);
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'[articolo 36](#).
- 2** I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi che vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
- 3** Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

ARTICOLO 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

- 1** Salvo che nei casi di cui all'[articolo 31, comma 6](#), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di lotta antincendio, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
- 2** Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine stabilito dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al comma 1, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1994, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
- 3** Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di formazione di durata di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente comma 2 si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1994, ed esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'[articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994](#), n. 300.

ARTICOLO 35 - Riunione periodica

- 1** Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttan

servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipi

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente, ove nominato;
 - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2** Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della protezione della loro salute.
- 3** Nel corso della riunione possono essere individuati:
- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema salute e sicurezza sul lavoro.
- 4** La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiede la convocazione di un'apposita riunione.
- 5** Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

ARTICOLO 36 - Informazione ai lavoratori

- 1** Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli [45](#) e [46](#);
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- 2** Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- 3** Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), ai lavoratori di cui all'[articolo 3, comma 9](#).
- 4** Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene per mezzo di una persona che ha la comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

ARTICOLO 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 1** Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, compiti e responsabilità dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- 2** La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante decreto adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e del Friuli Venezia Giulia, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
- 3** Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Fermo restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è disciplinata dall'accordo di cui al comma 2.
- 4** La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- 5** L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
- 6** La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- 7** I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- 8** I soggetti di cui all'[articolo 21, comma 1](#), possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente previsti dall'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 9** I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al [comma 3 dell'articolo 46](#), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 10 marzo 1998, e le disposizioni attuative dell'[articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#).
- 10** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- 11** Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi generali di prevenzione e protezione; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità di attuazione della formazione.

aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con i sindacati o con i comitati paritetici di cui all'[articolo 50](#) ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

13 Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo.

14 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato valido ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini degli obblighi di cui al presente decreto.

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

ARTICOLO 38 - Titoli e requisiti del medico competente

- 1** Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
 - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - c) autorizzazione di cui all'[articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277](#);
 - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
- 2** I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi corsi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano svolto le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno e tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime attività. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'esperienza svolta.
- 3** Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma continuo di aggiornamento in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I corsi di aggiornamento dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale delle ore previste dal programma "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
- 4** I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti tenuto in essere e aggiornato presso il Ministero della salute.

ARTICOLO 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

- 1** L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del rischio occupazionale e secondo le linee guida della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
- 2** Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
 - b) libero professionista;

- c) dipendente del datore di lavoro.
- 3** Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
 - 4** Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tu garantendone l'autonomia.
 - 5** Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici s accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
 - 6** Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impres nonché qualora la valutaz evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra es funzioni di coordinamento.

ARTICOLO 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

- 1** Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le diff relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria seco allegato 3B.
- 2** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al com dalle aziende sanitarie locali, all'ISPEL.

ARTICOLO 41 - Sorveglianza sanitaria

- 1** La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
 - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite d consultiva di cui all'[articolo 6](#);
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
- 2** La sorveglianza sanitaria comprende:
 - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavorat fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudiz mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativ di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medic funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorvi differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai ri o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa s esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione speci
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 3** Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
 - a) in fase preassuntiva;
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- 4** Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami di indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle cc dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verific

condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

- 5** Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'[articolo](#) lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo secondo quanto previsto dall'[articolo 53](#).
- 6** Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
- 7** Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
- 8** Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
- 9** Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di cui al comma 6, al giudice di pace, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo le verifiche e gli accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

ARTICOLO 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

- 1** Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di tutela della salute, adotta le misure di cui all'[articolo 41, comma 6](#), attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse non siano sufficienti ad assicurare un'adeguata protezione, in caso di un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con lo stato di salute.
- 2** Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

ARTICOLO 43 - Disposizioni generali

- 1** Ai fini degli adempimenti di cui all'[articolo 18, comma 1](#), lettera t), il datore di lavoro:
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'[articolo 18, comma 1](#), lettera b);
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure di comportamento da adottare;
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro immediatamente al luogo di lavoro;
 - e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato, possa mettersi al sicuro o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore, prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue risorse e dei mezzi tecnici disponibili.
- 2** Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni e della natura dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'[articolo](#)

- 3** I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dell'azienda o dell'unità produttiva.
- 4** Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

ARTICOLO 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

- 1** Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
- 2** Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio p
meno che non abbia commesso una grave negligenza.

ARTICOLO 45 - Primo soccorso

- 1** Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di prima assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- 2** Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio dal [decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388](#) e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento a della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
- 3** Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ve modalità di applicazione in ambito ferroviario del [decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 3](#) modificazioni.

ARTICOLO 46 - Prevenzione incendi

- 1** La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza dell'incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
- 2** Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
- 3** Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
 - a) i criteri diretti atti ad individuare:
 - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti addetto e la sua formazione.

- 4** Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2006.
- 5** Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi del comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una servizio di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di controllo.
- 6** In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere emanata dagli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze [13](#).
- 7** Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

ARTICOLO 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- 1** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, a seconda delle attività produttive.
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
- 2** In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3** Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'[articolo 48](#).
- 4** Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
- 5** Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le funzioni di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
- 6** L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto avviene in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata di lavoro per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, con le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
- 7** In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive oltre i 200 e sino a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tutte le aziende o unità produttive il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi di intersektorali di contrattazione collettiva.
- 8** Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli [articoli 48](#) e [49](#), salvo diverse intese tra i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ARTICOLO 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

- 1** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'[articolo 47, comma 3](#), esercita le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'[articolo 50](#) e i termini e con le modalità di riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2** Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti sociali, di cui al presente comma.
- 3** Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante della sicurezza partecipano al Fondo di cui all'[articolo 52](#).
- 4** Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale assiste i lavoratori nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 1. In caso di infortunio grave, l'accesso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene presso l'organismo paritetico.
- 5** Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, alla vigilanza territorialmente competente.
- 6** L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'[articolo 52](#) comunica alle aziende e ai lavoratori nominativi del rappresentante della sicurezza territoriale.
- 7** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
- 8** L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

ARTICOLO 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

- 1** Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti contesti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri:
 - a) i porti di cui all'[articolo 4, comma 1](#), lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e i porti portuali nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;
 - b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 10000;
 - c) impianti siderurgici;
 - d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutti i lavori;
 - e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e alla presenza complessiva di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
- 2** Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende produttive.

- 3** La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'[articolo 17](#) del documento di cui all'[articolo 17, comma 1](#), lettera a) del presente articolo, e realizza il compito di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

ARTICOLO 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- 1** Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha le seguenti attribuzioni:
- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'[articolo 37](#);
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, ai impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'[articolo 37](#);
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle commissioni di sicurezza e dai lavoratori;
 - l) partecipa alla riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);
 - m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la salute durante il lavoro.
- 2** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento delle funzioni senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'[articolo 18, comma 1](#), lettera r), contenuti nel documento di cui all'[articolo 17, comma 1](#), lettera a).
- 3** Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva.
- 4** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzioni, ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro di cui all'[articolo 17, comma 1](#), lettera a).
- 5** I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia della valutazione dei rischi di cui all'[articolo 26, comma 3](#).
- 6** Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 26, comma 3](#), nonché al segreto sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
- 7** L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina o l'incarico di addetto al servizio di prevenzione e protezione.

ARTICOLO 51 - Organismi paritetici

- 1** A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
- 2** Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazioni previsti dalle norme vigenti.
- 3** Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzare e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 4** Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi in categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
- 5** Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
- 6** Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
- 7** Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'[articolo 7](#) una relazione annuale svolta.
- 8** Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'[articolo 48, comma 2](#), i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organismi territorialmente competenti.

ARTICOLO 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alla pariteticità

- 1** Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di cui al comma 1, piccolo e medio impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:
 - a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;
 - b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori, all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
 - c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.
- 2** Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:
 - a) da un contributo delle aziende di cui all'[articolo 48, comma 3](#), in misura pari a due ore lavorative per il lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;
 - b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte non riscossa a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;
 - c) con una quota parte delle risorse di cui all'[articolo 9, comma 3](#);
 - d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'[articolo 11, comma 2](#).
- 3** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo di gestione e alimentazione.

- 4 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla a inviare al Fondo.

SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICA INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

ARTICOLO 53 - Tenuta della documentazione

- 1 È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
- 2 Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
- a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
 - b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione dei dati;
 - c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi dati;
 - d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati di ogni lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
 - e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
 - f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano protetti da programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
 - g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
- 3 Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate funzionalmente, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione di password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente a validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
- 4 La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
- 5 Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla gestione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e del Friuli Venezia Giulia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 6 Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'[articolo 8 comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti biologici.

ARTICOLO 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

- 1 La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunitarie o straniere, previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità stabilite dalle strutture riceventi.

CAPO IV - Disposizioni penali

SEZIONE I - SANZIONI

ARTICOLO 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- 1** È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'[articolo 17, comma 1](#), l che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'[articolo 28](#) e che viola cui all'[articolo 18, comma 1](#), lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi [comma 1](#), lettera b), salvo il caso previsto dall'[articolo 34](#);
- 2** Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi è commessa:
a) nelle aziende di cui all'[articolo 31, comma 6](#), lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'[articolo 28](#), lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui attività di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
- 3** È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui al [comma 1](#), lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi [1](#), [2](#) e [3](#), nonché nei casi in cui di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'[articolo 28, comma 2](#), lettere c)
- 4** Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione [comma 1](#), lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag), ah), ai), aj), ak), al), am), an), ao), ap), aq), ar), as), at), au), av), aw), ax), ay), az), ba), bb), bc), bd), be), bf), bg), bh), bi), bj), bk), bl), bm), bn), bo), bp), bq), br), bs), bt), bu), bv), bw), bx), by), bz), ca), cb), cc), cd), ce), cf), cg), ch), ci), cj), ck), cl), cm), cn), co), cp), cq), cr), cs), ct), cu), cv), cw), cx), cy), cz), da), db), dc), dd), de), df), dg), dh), di), dj), dk), dl), dm), dn), do), dp), dq), dr), ds), dt), du), dv), dw), dx), dy), dz), ea), eb), ec), ed), ee), ef), eg), eh), ei), ej), ek), el), em), en), eo), ep), eq), er), es), et), eu), ev), ew), ex), ey), ez), fa), fb), fc), fd), fe), ff), fg), fh), fi), fj), fk), fl), fm), fn), fo), fp), fq), fr), fs), ft), fu), fv), fw), fx), fy), fz), ga), gb), gc), gd), ge), gf), gg), gh), gi), gj), gk), gl), gm), gn), go), gp), gq), gr), gs), gt), gu), gv), gw), gx), gy), gz), ha), hb), hc), hd), he), hf), hg), hh), hi), hj), hk), hl), hm), hn), ho), hp), hq), hr), hs), ht), hu), hv), hw), hx), hy), hz), ia), ib), ic), id), ie), if), ig), ih), ii), ij), ik), il), im), in), io), ip), iq), ir), is), it), iu), iv), iw), ix), iy), iz), ja), jb), jc), jd), je), jf), jg), jh), ji), jj), jk), jl), jm), jn), jo), jp), jq), jr), js), jt), ju), jv), jw), jx), jy), jz), ka), kb), kc), kd), ke), kf), kg), kh), ki), kj), kk), kl), km), kn), ko), kp), kq), kr), ks), kt), ku), kv), kw), kx), ky), kz), la), lb), lc), ld), le), lf), lg), lh), li), lj), lk), ll), lm), ln), lo), lp), lq), lr), ls), lt), lu), lv), lw), lx), ly), lz), ma), mb), mc), md), me), mf), mg), mh), mi), mj), mk), ml), mn), mo), mp), mq), mr), ms), mt), mu), mv), mw), mx), my), mz), na), nb), nc), nd), ne), nf), ng), nh), ni), nj), nk), nl), nm), nn), no), np), nq), nr), ns), nt), nu), nv), nw), nx), ny), nz), oa), ob), oc), od), oe), of), og), oh), oi), oj), ok), ol), om), on), oo), op), oq), or), os), ot), ou), ov), ow), ox), oy), oz), pa), pb), pc), pd), pe), pf), pg), ph), pi), pj), pk), pl), pm), pn), po), pp), pq), pr), ps), pt), pu), pv), pw), px), py), pz), qa), qb), qc), qd), qe), qf), qg), qh), qi), qj), qk), ql), qm), qn), qo), qp), qq), qr), qs), qt), qu), qv), qw), qx), qy), qz), ra), rb), rc), rd), re), rf), rg), rh), ri), rj), rk), rl), rm), rn), ro), rp), rq), rr), rs), rt), ru), rv), rw), rx), ry), rz), sa), sb), sc), sd), se), sf), sg), sh), si), sj), sk), sl), sm), sn), so), sp), sq), sr), ss), st), su), sv), sw), sx), sy), sz), ta), tb), tc), td), te), tf), tg), th), ti), tj), tk), tl), tm), tn), to), tp), tq), tr), ts), tt), tu), tv), tw), tx), ty), tz), ua), ub), uc), ud), ue), uf), ug), uh), ui), uj), uk), ul), um), un), uo), up), uq), ur), us), ut), uu), uv), uw), ux), uy), uz), va), vb), vc), vd), ve), vf), vg), vh), vi), vj), vk), vl), vm), vn), vo), vp), vq), vr), vs), vt), vu), vv), vw), vx), vy), vz), wa), wb), wc), wd), we), wf), wg), wh), wi), wj), wk), wl), wm), wn), wo), wp), wq), wr), ws), wt), wu), wv), ww), wx), wy), wz), xa), xb), xc), xd), xe), xf), xg), xh), xi), xj), xk), xl), xm), xn), xo), xp), xq), xr), xs), xt), xu), xv), xw), xx), xy), xz), ya), yb), yc), yd), ye), yf), yg), yh), yi), yj), yk), yl), ym), yn), yo), yp), yq), yr), ys), yt), yu), yv), yw), yx), yy), yz), za), zb), zc), zd), ze), zf), zg), zh), zi), zj), zk), zl), zm), zn), zo), zp), zq), zr), zs), zt), zu), zv), zw), zx), zy), zz).

n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'[articolo 17, lettera s\)](#);

o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma

5 L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

ARTICOLO 56 - Sanzioni per il preposto

1 I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali dell'[articolo 19](#):

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'[articolo 19, lettere a\), e\), f\)](#);

b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'[articolo 19, lettere b\), c\), d\)](#);

c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'[articolo 19, comma 1](#), lettera g).

ARTICOLO 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

1 I progettisti che violano il disposto dell'[articolo 22](#) sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

2 I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'[articolo 23](#) sono puniti con l'arresto da quattro a sei mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.

3 Gli installatori che violano il disposto dell'[articolo 24](#) sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

ARTICOLO 58 - Sanzioni per il medico competente

1 Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'[articolo 58, lettere d\), e\) e f\)](#);

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'[articolo 58, lettere b\), c\) e g\)](#);

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'[articolo 58, lettera l\)](#);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'[articolo 58, lettere h\), i\) e m\)](#), e per la violazione dell'[articolo 41, comma 5](#);

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'[articolo 40](#)

ARTICOLO 59 - Sanzioni per i lavoratori

1 I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'[articolo 20, lettere b\), c\), d\), e\), f\), g\), h\) e i\)](#);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'[articolo 20](#) con la sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

ARTICOLO 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e le società semplici operanti nel settore agricolo

1 I soggetti di cui all'[articolo 21](#) sono puniti:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'[articolo 21, comma 1, lettere a\) e b\)](#);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'[articolo 21, comma 1, lettera c\)](#).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

ARTICOLO 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

- 1** In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene e alla sicurezza, se il giudice di merito ha determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL, che provvede a darne relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di risarcimento.
- 2** Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di proporre querela e di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, nei casi di reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene e alla sicurezza che abbiano determinato una malattia professionale.

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 62 - Definizioni

- 1** Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono luoghi di lavoro:
 - a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, il cui accesso è libero per il lavoratore, ivi compreso il luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio orario di lavoro;
 - b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
- 2** Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
 - a) ai mezzi di trasporto;
 - b) ai cantieri temporanei o mobili;
 - c) alle industrie estrattive;
 - d) ai pescherecci.

ARTICOLO 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

- 1** I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
- 2** I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

- 3** L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
- 4** La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 2008; in caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi da parte del personale.
- 5** Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- 6** I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.

ARTICOLO 64 - Obblighi del datore di lavoro

- 1** Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi [1](#), [2](#) e [3](#);
 - b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione e, se necessario, eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori;
 - d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurarne le condizioni igieniche adeguate;
 - e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

ARTICOLO 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

- 1** È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
- 2** In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede a creare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
- 3** L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altri casi, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni nocive, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare, ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

- 1** È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in genere recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza che sia stata assicurata l'ossigenazione dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sull'assenza di pericolo, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata dell'operazione, e forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero dei lavoratori in caso di pericolo.

ARTICOLO 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

- 1** La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed all'organo di vigilanza competente per territorio.
- 2** La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
 - a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
 - b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
- 3** La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di t
- 4** La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di c [comma 5](#).

CAPO II - Sanzioni

ARTICOLO 68 - Sanzioni per il datore di lavoro

- 1** Il datore di lavoro è punito:
 - a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'ar
 - b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli commi 1 e 2;
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67,

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISF PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I - Uso delle attrezzature di lavoro

ARTICOLO 69 - Definizioni

- 1** Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
 - a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere lavoro;
 - b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura d messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
 - c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella c di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
 - d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
 - e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

ARTICOLO 70 - Requisiti di sicurezza

- 1** Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.
- 2** Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di cui all'allegato V.
- 3** Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'[articolo 28 del decreto legislativo 19 dicembre 1996, n. 626](#).
- 4** Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori ed immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per il prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli [20](#) e [21](#) del decreto legislativo 19 dicembre 1996, n. 626, vengono espletate:
 - a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione di situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
 - b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti coinvolti nella distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per il mercato.

ARTICOLO 71 - Obblighi del datore di lavoro

- 1** Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che vengono utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
- 2** All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
- 3** Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e delle macchine, dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adottate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
- 4** Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di cui all'[articolo 70](#) e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico regolamento adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'[articolo 18, comma 1](#), lettera z);
 - b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro previsto.
- 5** Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'[articolo 1, comma 2](#), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato.

[articolo 1, comma 3](#), secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di prestazioni previste dal costruttore.

6 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavori delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7 Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazioni specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto adeguata e specifica;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano quelli specificati per svolgere detti compiti.

8 Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

- 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a pericolose siano sottoposte:
 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi di inattività;
- c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza e la sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9 I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi alle attrezzature, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10 Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva, esse devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate all'allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche deve essere effettuata dal datore di lavoro e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12 Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del servizio di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblica amministrazione e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13 Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per la selezione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'[articolo 6](#), vengono apportate le modifiche all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

ARTICOLO 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1 Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'[articolo](#)

deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2 Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza: acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura e del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

ARTICOLO 73 - Informazione e formazione

1 Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli [36](#) e [37](#) il datore di lavoro provvede, affinché per ogni lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

2 Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso del lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se non direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3 Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono responsabilità particolari di cui all'[articolo 71, comma 7](#), ricevano una formazione adeguata e consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che causati ad altre persone.

5 In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti di validità della formazione.

CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale

ARTICOLO 74 - Definizioni

1 Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura che deve essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di ledere la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2 Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

ARTICOLO 75 - Obbligo di uso

- 1** I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione.

ARTICOLO 76 - Requisiti dei DPI

- 1** I DPI devono essere conformi alle norme di cui al [decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475](#), e successive modificazioni.
- 2** I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
- 3** In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi correlati.

ARTICOLO 77 - Obblighi del datore di lavoro

- 1** Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
 - individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a) e tiene conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
 - valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, dei DPI disponibili sul mercato e le confronta con quelle individuate alla lettera b);
 - aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
- 2** Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni di utilizzo che deve essere usate, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
- entità del rischio;
 - frequenza dell'esposizione al rischio;
 - caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
 - prestazioni del DPI.
- 3** Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'[articolo 79, comma 2](#), fornisce DPI conformi ai requisiti previsti dall'[articolo 76](#).
- 4** Il datore di lavoro:
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
 - provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, e fornisce alle informazioni del fabbricante;
 - fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
 - destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai lavoratori;
 - informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'utilizzo pratico dei DPI.

5 In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del [decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475](#), appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

ARTICOLO 78 - Obblighi dei lavoratori

- 1** In ottemperanza a quanto previsto dall'[articolo 20, comma 2](#), lettera h), i lavoratori si sottopongono a formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'[articolo 4, lettera h](#)), e [5](#).
- 2** In ottemperanza a quanto previsto dall'[articolo 20, comma 2](#), lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI in conformità delle disposizioni conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento organizzato ed espletato.
- 3** I lavoratori:
 - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- 4** Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- 5** I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

ARTICOLO 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

- 1** Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto nei commi [1](#) e [4](#).
- 2** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'[articolo 6](#), tenendo conto della natura, dell'attività e dei rischi specifici di rischio sono indicati:
 - a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
 - b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettive, è necessario l'impiego dei DPI.

CAPO III - Impianti e apparecchiature elettriche

ARTICOLO 80 - Obblighi del datore di lavoro

- 1** Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti in disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da proteggere i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
 - a) contatti elettrici diretti;
 - b) contatti elettrici indiretti;
 - c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici

- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2 A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3 A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione, nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma precedente.

ARTICOLO 81 - Requisiti di sicurezza

1 Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

2 Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato I.

3 Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni e delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle categorie di cui al comma 1 e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

ARTICOLO 82 - Lavori sotto tensione

1 È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
- b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

- c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché

1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento delle autorità competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;

3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

2 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3 Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

ARTICOLO 83 - Lavori in prossimità di parti attive

- 1 Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a dei limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedure per proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- 2 Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di riferimento.

ARTICOLO 84 - Protezioni dai fulmini

- 1 Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

ARTICOLO 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

- 1 Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai rischi determinati dall'innescamento elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o lo sviluppo di nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
- 2 Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente articolo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.

ARTICOLO 86 - Verifiche

- 1 Ferme restando le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462](#), il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente controllati secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verifiche di manutenzione e di efficienza ai fini della sicurezza.
- 2 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite le disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
- 3 L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di riferimento.

ARTICOLO 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro

- 1 Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
 - a) dell'articolo [70, comma 1](#) e dell'articolo [70, comma 2](#), limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
 - b) dell'articolo 71, commi [1](#), [2](#), [4](#), [7](#) ed [8](#);
 - c) dell'articolo [82, comma 1](#), [83, comma 1](#) e [85, comma 1](#).
- 2 Il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione:
 - a) dell'[articolo 70, comma 2](#), limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.4, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
 - b) dell'[articolo 71, comma 3](#), limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1

- 3** Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la
- a) dell'[articolo 70, comma 2](#), limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell'II, e dell'allegato VI;
 - b) dell'articolo 71 commi [6](#) e [9](#) e 11;
 - c) dell'articolo 72, commi [1](#) e [2](#);
 - d) dell'[articolo 86, comma 3](#).

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

ARTICOLO 88 - Campo di applicazione

- 1** Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per i lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'[articolo 89, comma 1](#), lettera a).
- 2** Le disposizioni del presente capo non si applicano:
- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
 - b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei perimetri delle concessioni o delle autorizzazioni;
 - c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere destinate all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
 - d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed al caricamento di tali prodotti dai piazzali;
 - e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine con ai poteri dello Stato;
 - f) ai lavori svolti in mare;
 - g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese di attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

ARTICOLO 89 - Definizioni

- 1** Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuino lavori di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.
 - b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente dai frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
 - c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dell'opera per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2008, successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;
 - d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera in un vincolo di subordinazione;
 - e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato "coordinatore per la progettazione": soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di supervisione e di coordinamento delle attività progettuali.

dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 91](#);

- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di segretaria coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 92](#), che non può essere il datore di lavoro delle imprese o il suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, per ogni cantiere interessato, ai sensi dell'[articolo 17 comma 1](#), lettera a), i cui contenuti sono riportati all'articolo XV;
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'appalto, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

- 1** Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare nelle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene alle misure generali di tutela di cui all'[articolo 15](#). Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione e della sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
- 2** Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i rischi e li comunica all'[articolo 91, comma 1](#), lettere a) e b).
- 3** Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, in coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento della progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- 4** Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#).
- 5** La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a una o più imprese, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- 6** Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#), ha funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- 7** Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono riportati sul cartello di cantiere.
- 8** Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche nel caso di possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#), i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
- 9** Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa,
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 4, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa affidataria di un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione del costo del lavoro collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicabile ai dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto.

presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificato di contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa

10 In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui al [comma 1](#), lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista, l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione competente

11 In caso di lavori privati, la disposizione di cui al [comma 3](#) non si applica ai lavori non soggetti a costruzione. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'[articolo 92, comma 2](#).

ARTICOLO 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1 Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100, comma 1](#), i cui contenuti sono specificati nell'allegato XV;
- b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI, contenente le informazioni sulla prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle norme sulla buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto né per la manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001

2 Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi

ARTICOLO 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1 Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di cui al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#), assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) e il fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1](#), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento, nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento dei rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli [94](#), [95](#) e [96](#) e alle prescrizioni contenute nell'[articolo 100](#), e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non provveda in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per la progettazione comunica dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del territorio territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni

degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

- 2** Nei casi di cui all'[articolo 90, comma 5](#), il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo, di cui all'[articolo 91, comma b\)](#).

ARTICOLO 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

- 1** Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitati conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli [comma 1](#), lettera e), e [99](#).
- 2** La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esone dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli [articolo 92, comma 1](#), lettere a), b), c) e d).

ARTICOLO 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

- 1** I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi del decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori sicurezza.

ARTICOLO 95 - Misure generali di tutela

- 1** I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali all'[articolo 15](#) e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro;
 - g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

ARTICOLO 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

- 1** I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o;
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro salute;
 - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il

responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1](#), lettera h).

- 2** L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di cui all'[articolo 100](#) e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente all'interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi [1](#), lettera b), e [3](#).

ARTICOLO 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

- 1** Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
- 2** Gli obblighi derivanti dall'[articolo 26](#), fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 96, comma 2](#), sono del datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alla modalità di cui all'allegato XVII.
- 3** Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli [95](#) e [96](#);
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto alla trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

ARTICOLO 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per lavori

- 1** Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 - b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 5 maggio 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
 - c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
- 2** I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequentazione di un corso di apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante la partecipazione a corsi operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore.
- 3** I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni contenute nell'allegato XIV.
- 4** L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'articolo 90, comma 3, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale.

- 5 Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
- 6 Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da essi sopportati a carico dei partecipanti.

ARTICOLO 99 - Notifica preliminare

- 1 Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria specializzata in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'[articolo 90, comma 3](#);
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui all'allegato XII, in conseguenza di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento unità lavorative.
- 2 Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
- 3 Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'[articolo 51](#) possono chiedere i dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

ARTICOLO 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

- 1 Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare, che include le eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui all'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative alla sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità della opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
- 2 Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
- 3 I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto all'allegato XII e nel piano operativo di sicurezza.
- 4 I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 5 L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di modifica del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere con la propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti pattuiti.
- 6 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per motivi di sicurezza in caso di incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

ARTICOLO 101 - Obblighi di trasmissione

- 1** Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese che si presentano a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
- 2** Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese e ai lavoratori autonomi.
- 3** Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano di sicurezza e di coordinamento all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette all'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

ARTICOLO 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

- 1** Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) e delle modalità apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

ARTICOLO 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

- 1** L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase di progettazione con riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'[articolo 6](#), riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

ARTICOLO 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

- 1** Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di cui all'[articolo 102](#) costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'[articolo 35](#), salvo motivazioni concordate con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 2** Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la visita sanitaria di cui all'[articolo 41](#), la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri deve essere analoga a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituito dal giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro dei lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
- 3** Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 37](#), i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
- 4** I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il contraente organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono tenuti a quanto previsto dall'[articolo 18, comma 1](#), lettera b).

CAPO II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei cantieri edili

SEZIONE I - Campo di applicazione

ARTICOLO 105 - Attività soggette

- 1** Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovo, lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metalli e altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione, ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente articolo e ad in ogni altra attività lavorativa.

ARTICOLO 106 - Attività escluse

- 1** Le disposizioni del presente capo non si applicano:
- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
 - b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi, nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine con ai poteri dello Stato;
 - c) ai lavori svolti in mare.

ARTICOLO 107 - Definizioni

- 1** Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa del lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

SEZIONE II - Disposizioni di carattere generale

ARTICOLO 108 - Viabilità nei cantieri

- 1** Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente all'allegato XVIII.

ARTICOLO 109 - Recinzione del cantiere

- 1** Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee a impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

ARTICOLO 110 - Luoghi di transito

- 1** Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o con l'adozione di misure o cautele adeguate.

ARTICOLO 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

- 1** Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni ad una circolazione priva di rischi.
- 2** Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in funzione della frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
- 3** Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota se l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di sicurezza o della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
- 4** Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante i quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
- 5** Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, prende misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare un'adeguata resistenza ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, ove possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono essere utilizzati soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
- 6** Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed effettua l'impiego del dispositivo di protezione collettiva contro le cadute previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente il lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
- 7** Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non presentano un pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 8** Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e droghe ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

ARTICOLO 112 - Idoneità delle opere provvisorie

- 1** Le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionalmente allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
- 2** Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per essere ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.

ARTICOLO 113 - Scale

- 1** Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini, la pedata e l'alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale a pianerottoli devono essere provviste, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le scale a pianerottoli delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

- 2** Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono essere fissati almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando la gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere previste, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto di almeno un metro.
- 3** Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di utilizzo e devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni adeguate all'uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere fissati ai nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale di lunghezza superiore a 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l'uso di scale che presentino pioli chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
- a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
 - b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per la stabilità della scala.
- 4** Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non devono essere prese le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
- 5** Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporta pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
- 6** Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità e secondo i seguenti criteri:
- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
 - b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a fune, devono essere provviste di dispositivi per evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
 - c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con la parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo ad una soluzione di efficacia equivalente;
 - d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di appoggio; altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
 - e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da garantire il reciproco dei vari elementi;
 - f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
- 7** Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di avere, a qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su scale non deve precludere una presa sicura.
- 8** Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre a quanto previsto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
- a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, e le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
 - b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di curvatura;
 - c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
 - d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
- 9** Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di sicurezza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

- 10** È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale all'allegato XX.

ARTICOLO 114 - Protezione dei posti di lavoro

- 1** Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei n impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lav protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
- 2** Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire l il transito sotto i carichi.
- 3** Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura c e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamei lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i l adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

ARTICOLO 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

- 1** Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto [comma 1](#), lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
- a) assorbitori di energia;
 - b) connettori;
 - c) dispositivo di ancoraggio;
 - d) cordini;
 - e) dispositivi retrattili;
 - f) guide o linee vita flessibili;
 - g) guide o linee vita rigide;
 - h) imbracature.
- 2** Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superi presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
- 3** Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a opere fisse o provvisorie.
- 4** Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositi

ARTICOLO 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizione funi

- 1** Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai segu
- a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e i fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l' circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adeguate per garantire la sicurezza;
 - b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
 - c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccan la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.

- La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli lavoratore;
- d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al strumento idoneo;
 - e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorri in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli o di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
 - f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da pa vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi [1](#) e [2](#).
- 2** Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle opera particolare in materia di procedure di salvataggio.
 - 3** La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
 - a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
 - b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
 - c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manuten conservazione;
 - d) gli elementi di primo soccorso;
 - e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
 - f) le procedure di salvataggio.
 - 4** I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'a

ARTICOLO 117 - Lavori in prossimità di parti attive

- 1** Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
 - a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
 - b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
 - c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi attrezzatura a distanza di sicurezza.
- 2** La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolo tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

SEZIONE III - Scavi e fondazioni

ARTICOLO 118 - Splateamento e sbancamento

- 1** Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le par attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da imp Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di sca scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
- 2** Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento de
- 3** Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

- 4 Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metall protetto con solido riparo.
- 5 Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la : pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire del

ARTICOLO 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

- 1 Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia su di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che proce applicazione delle necessarie armature di sostegno.
- 2 Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
- 3 Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono p armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicat procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire d muratura.
- 4 Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza di siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
- 5 Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che g terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
- 6 Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli o scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio d
- 7 Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensio tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

ARTICOLO 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

- 1 È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

ARTICOLO 121 - Presenza di gas negli scavi

- 1 Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o es rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni d di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostan
- 2 Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono es idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei disposi individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal persc sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed es sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
- 3 Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertat concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché s efficace e continua aerazione.

- 4 Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere e pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
- 5 Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

SEZIONE IV - Ponteggi e impalcature in legname

ARTICOLO 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

- 1 Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo stesso tipo, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni contro i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.

ARTICOLO 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

- 1 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza del preposto ai lavori.

ARTICOLO 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

- 1 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
- 2 Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per il lavoro.

ARTICOLO 125 - Disposizione dei montanti

- 1 I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono ricoprire almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
- 2 Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per le impalcature superiori, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
- 3 Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo da impedire ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
- 4 L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
- 5 La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, il ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di sicurezza.
- 6 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni montante e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

ARTICOLO 126 - Parapetti

- 1 Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

ARTICOLO 127 - Ponti a sbalzo

- 1 Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentite purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

ARTICOLO 128 - Sottoponti

- 1 Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte superiore a m 2,50.
- 2 La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando i lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

ARTICOLO 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

- 1 Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto del conglomerato, le impalcature perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza avente larghezza utile di almeno m 1,20.
- 2 Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono lasciare sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza del sottostante.
- 3 In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio o piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali. La protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, quando garantisca le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

ARTICOLO 130 - Andatoie e passerelle

- 1 Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di persone e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 5%.
- 2 Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

SEZIONE V - Ponteggi fissi

ARTICOLO 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

- 1 La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non metallici, deve essere autorizzata dalle norme della presente sezione.
- 2 Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione.

alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere indicati gli elementi di cui all'articolo seguente.

- 3** Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesa a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche ai requisiti EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
- 4** Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interesse qualsiasi tra i ponteggi della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su ponteggi di tipo degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona pratica.
- 5** L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio nel corso del progresso tecnico.
- 6** Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'[articolo 132](#).
- 7** Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione in cantiere e in produzione.

ARTICOLO 132 - Relazione tecnica

- 1** La relazione di cui all'[articolo 131](#) deve contenere:
 - a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammesse e tolleranze dell'insieme;
 - b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli elementi;
 - c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
 - d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
 - e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
 - f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
 - g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

ARTICOLO 133 - Progetto

- 1** I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disposte le configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie e gli elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni e ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
 - a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
 - b) disegno esecutivo.
- 2** Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge e da un professionista, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, dell'ordine di esecuzione e dell'esecuzione.
- 3** Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'[articolo 131](#) e copia del progetto e dei disegni eseguiti e tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie di cui al comma 1.

ARTICOLO 134 - Documentazione

- 1 Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi della documentazione di cui al [comma 6 dell'articolo 131](#) e copia del piano di montaggio, us (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Tit
- 2 Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

ARTICOLO 135 - Marchio del fabbricante

- 1 Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visib marchio del fabbricante.

ARTICOLO 136 - Montaggio e smontaggio

- 1 Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano c e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione d sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazi fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizz istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
- 2 Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vic
- 3 Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
- 4 Il datore di lavoro assicura che:
 - a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivale
 - b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
 - c) il ponteggio è stabile;
 - d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante lavori in quota;
 - e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natu eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circc
 - f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi cor l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalc verticali di protezione collettiva contro le cadute.
- 5 Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in partic operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pe delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titol
- 6 Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta s preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevut adeguata e mirata alle operazioni previste.
- 7 La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
 - a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
 - b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio cor legislazione vigente;
 - c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
 - d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli ; ponteggio;
 - e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono

8 I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'a

ARTICOLO 137 - Manutenzione e revisione

1 Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungato di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2 I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione

ARTICOLO 138 - Norme particolari

1 Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui travi

2 È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri

3 È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

4 È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5 Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi. Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all'[articolo 125, comma 4](#), a condizione che l'altezza dei montanti superiori al piano di calpestio o il piano di gronda;

b) alla disposizione di cui all'[articolo 126, comma 1](#), a condizione che l'altezza del parapetto sia non superiore al piano di calpestio;

c) alla disposizione di cui all'[articolo 126, comma 1](#), a condizione che l'altezza del fermapiè sia non superiore al piano di calpestio;

d) alla disposizione di cui all'[articolo 128, comma 1](#), nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, cui debbano prevedere specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.

SEZIONE VI - Ponteggi movibili

ARTICOLO 139 - Ponti su cavalletti

1 I ponti su cavalletti non devono avere altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati su terreni non livellati.

ARTICOLO 140 - Ponti su ruote a torre

1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo da non essere ribaltati.

2 Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3 Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.

- 4** I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.
- 5** La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
- 6** I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando trovano lavoratori o carichi.

SEZIONE VII - Costruzioni edilizie

ARTICOLO 141 - Strutture speciali

- 1** Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino dell'opera sia completamente assicurata.

ARTICOLO 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

- 1** Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire la costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
- 2** Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce non rientrano negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere corredato dai relativi calcoli di stabilità.
- 3** I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul cantiere a richiesta degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 143 - Posa delle armature e delle centine

- 1** Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da non compromettere i cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili infiltrazioni e presenza d'acqua.

ARTICOLO 144 - Resistenza delle armature

- 1** Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante i lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.
- 2** Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

ARTICOLO 145 - Disarmo delle armature

- 1** Il disarmo delle armature provvisorie di cui al [comma 2 dell'articolo 142](#) deve essere effettuato dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la direzione

del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

- 2** È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano ca temporanei.
- 3** Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzior norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

ARTICOLO 146 - Difesa delle aperture

- 1** Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale para fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non infe piano di calpestio dei ponti di servizio.
- 2** Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del para costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tem passaggio.
- 3** Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devo di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da imp persone.

ARTICOLO 147 - Scale in muratura

- 1** Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhier tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
- 2** Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento d difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
- 3** Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per imp devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasve di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

ARTICOLO 148 - Lavori speciali

- 1** Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere acc abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
- 2** Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti at incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopak di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

ARTICOLO 149 - Paratoie e cassoni

- 1** Paratoie e cassoni devono essere:
 - a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
 - b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzic materiali.
- 2** La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un casson effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
- 3** Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

SEZIONE VIII - Demolizioni

ARTICOLO 150 - Rafforzamento delle strutture

- 1** Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di stabilità delle varie strutture da demolire.
- 2** In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

ARTICOLO 151 - Ordine delle demolizioni

- 1** I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la supervisione preposta e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegare eventuali adiacenti.
- 2** La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto previsto nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

ARTICOLO 152 - Misure di sicurezza

- 1** La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di strumenti indipendenti dall'opera in demolizione.
- 2** È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
- 3** Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

ARTICOLO 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

- 1** Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure scaricato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello di raccolta.
- 2** I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli estremi inferiori devono essere adeguatamente rinforzati.
- 3** L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente operai o materiali.
- 4** Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato in recipienti idonei.
- 5** Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando le murature ed i materiali di risulta.

ARTICOLO 154 - Sbarramento della zona di demolizione

- 1** Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona con appositi sbarramenti.

- 2 L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato è consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

ARTICOLO 155 - Demolizione per rovesciamento

- 1 Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture su terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
- 2 La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita in modo che gli elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non essere intempestivi o non previsti di altre parti.
- 3 Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai interessati.
- 4 Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 5 metri. L'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
- 5 Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture i blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori.

ARTICOLO 156 - Verifiche

- 1 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, può autorizzare di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico.

CAPO III - Sanzioni

ARTICOLO 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

- 1 Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 3, 4 e 5;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 9, lettera a);
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 9, primo periodo;
 - d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 9, lettera c).

ARTICOLO 158 - Sanzioni per i coordinatori

- 1 Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.
- 2 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione [comma 1](#), lettera d).

ARTICOLO 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

1 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli [art. 1](#), lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, c)
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione ([119](#), [122](#), [123](#), 125, commi [1](#), [2](#) e [3](#), 127, 129, [comma 1](#), 136, commi [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#) e [6](#), 151, [comma 1](#), [154](#);
- c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli [1](#), lettera d), e [97](#), [comma 3](#), nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo sanzionate;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli [1](#), 101, commi [2](#) e [3](#).

2 Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli [1](#), lettera a), 100, [comma 3](#), [121](#), 136, commi [5](#) e [6](#), 137, [comma 1](#), 145, commi [1](#) e [2](#);
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli [1](#), 123, 140, commi [3](#) e [6](#), 152, [comma 2](#).

ARTICOLO 160 - Sanzioni per i lavoratori

1 I lavoratori autonomi sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione [comma 3](#);
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'[articolo 94](#)

2 I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione [124](#), 138, commi [3](#) e [4](#), 152, comma 2.

TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 161 - Campo di applicazione

- 1** Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro
- 2** Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

ARTICOLO 162 - Definizioni

1 Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata "segnaletica di sicurezza", è un segnale che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda del caso, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
- b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o di salvataggio;
- f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere a) e b);
- g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) per fornire indicazioni complementari;
- i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
- l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza l'ausilio di una voce umana o di sintesi vocale;
- o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sistema di comunicazione;
- p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per indicare un pericolo o che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

ARTICOLO 163 - Obblighi del datore di lavoro

- 1** Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'[articolo 28](#), risultano rischi non immediatamente evitabili o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, i tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, con le prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
- 2** Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme tecniche adottate, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
- 3** Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, con la segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo, salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

ARTICOLO 164 - Informazione e formazione

- 1** Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare e della segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
 - b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che riguardi, in particolare, l'oggetto e il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implichi l'uso di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

CAPO II - Sanzioni

ARTICOLO 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1 Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli [comma 1](#), lettera b);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione [comma 1](#), lettera a).

ARTICOLO 166 - Sanzioni a carico del preposto

1 Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'[articolo 1](#)
- b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'[articolo 1](#), lettera a).

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 167 - Campo di applicazione

1 Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lom

2 Ai fini del presente titolo, s'intendono:

- a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
- b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolari e nervovascolari.

ARTICOLO 168 - Obblighi del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare di tipo meccanico, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;

2 Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi le informazioni allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'articolo XXXIII, ed in particolare:

- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse con la movimentazione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
- c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto del particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di lavoro.

attività comporta, in base all'allegato XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), sulla base della valutazione fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3 Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'alle applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

ARTICOLO 169 - Informazione, formazione e addestramento

1 Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteri movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta attività.

2 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

CAPO II - Sanzioni

ARTICOLO 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1 Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la viola: 168, commi [1](#) e [2](#), 169, comma 1, lettera b);

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione [comma 1](#), lettera a).

ARTICOLO 171 - Sanzioni a carico del preposto

1 Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'[art 1](#) e [2](#);

b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'[arti 1](#), lettera a).

TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 172 - Campo di applicazione

1 Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezz videoterminali.

2 Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

- a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
- b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
- d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccola visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

ARTICOLO 173 - Definizioni

- 1** Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
- a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di comunicazione utilizzato;
 - b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con altri sistemi di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
 - c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'[articolo 175](#).

CAPO II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

ARTICOLO 174 - Obblighi del datore di lavoro

- 1** Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'[articolo 28](#), analizza i posti di lavoro in base al rischio di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati:
- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
 - c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
- 2** Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
- 3** Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'[articolo 173](#), in conformità ai requisiti di cui all'allegato XXXIV.

ARTICOLO 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro

- 1** Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
- 2** Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
- 3** In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
- 4** Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale in base alle evidenze e alla necessità.
- 5** È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
- 6** Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

di lavoro.

7 La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, no all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

ARTICOLO 176 - Sorveglianza sanitaria

- 1** I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), con particolare riferimento
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
- 2** Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai [41, comma 6](#).
- 3** Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la peric di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
- 4** Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita c
- 5** Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, sec previste all'[articolo 41, comma 2](#), lettera c).
- 6** Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in fun svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia po dispositivi normali di correzione.

ARTICOLO 177 - Informazione e formazione

- 1** In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'[articolo 18, comma 1](#), lettera l), il datore di lav
 - a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'[articolo 174](#);
 - 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
 - 3) la protezione degli occhi e della vista;
 - b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma

CAPO III - Sanzioni

ARTICOLO 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

- 1** Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la viola: [174, comma 2](#) e [3, 175](#), 176, commi [1, 3, 5, 177](#), comma 1, lettera b);
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione [comma 1](#), lettera a).

ARTICOLO 179 - Sanzioni a carico del preposto

- 1** Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cu

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione comma [2](#) e [3](#), [175](#);
- b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'[arti](#)
[1](#), lettera a).

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 180 - Definizioni e campo di applicazione

- 1** Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- 2** Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali V.
- 3** La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal [decreto legislativo n. 230](#), e sue successive modificazioni.

ARTICOLO 181 - Valutazione dei rischi

- 1** Nell'ambito della valutazione di cui all'[articolo 28](#), il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
- 2** La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che la rendono obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua aggiornamento. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante della valutazione del rischio.
- 3** Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione sono state adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'[articolo 28](#), e deve contenere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

ARTICOLO 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

- 1** Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione del rischio derivante dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
- 2** In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione di cui all'[articolo 28](#), III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente decreto, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare i livelli di esposizione sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e ne informa i lavoratori.

conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

ARTICOLO 183 - Lavoratori particolarmente sensibili

- 1 Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'[articolo 182](#) alle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

ARTICOLO 184 - Informazione e formazione dei lavoratori

- 1 Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli [36](#) e [37](#), il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione alla valutazione dei rischi con particolare riguardo:
 - a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
 - b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, II ai potenziali rischi associati;
 - c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
 - d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
 - e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi del
 - f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
 - g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e sanitarie all'uso.

ARTICOLO 185 - Sorveglianza sanitaria

- 1 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali [41](#), ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite della prevenzione e protezione.
- 2 Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile della salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
 - a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
 - b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
 - c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare il rischio.

ARTICOLO 186 - Cartella sanitaria e di rischio

- 1 Nella cartella di cui all'[articolo 25, comma 1](#), lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

CAPO II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante l'attività lavorativa

ARTICOLO 187 - Campo di applicazione

- 1 Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

ARTICOLO 188 - Definizioni

- 1 Ai fini del presente capo si intende per:

- a) pressione acustica di picco (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata "C";
- b) livello di esposizione giornaliera al rumore ($LEX,8h$): [dB(A) riferito a 20 μ Pa]: valore medio in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore, dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di 8 ore, dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.

ARTICOLO 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione

- 1 I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera di pressione acustica di picco, sono fissati a:
 - a) valori limite di esposizione rispettivamente $LEX = 87$ dB(A) e $p_{peak} = 200$ Pa (140 dB(C) riferito a 20 μ Pa)
 - b) valori superiori di azione: rispettivamente $LEX = 85$ dB(A) e $p_{peak} = 140$ Pa (137 dB(C) riferito a 20 μ Pa)
 - c) valori inferiori di azione: rispettivamente $LEX = 80$ dB(A) e $p_{peak} = 112$ Pa (135 dB(C) riferito a 20 μ Pa)
- 2 Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera è significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale, a condizione che:
 - a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il livello di esposizione di 87 dB(A);
 - b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
- 3 Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo.

ARTICOLO 190 - Valutazione del rischio

- 1 Nell'ambito di quanto previsto dall'[articolo 181](#), il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore prendendo in considerazione in particolare:
 - a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
 - b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'[articolo 189](#);
 - c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
 - d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
 - e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
 - f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità delle disposizioni in materia;
 - g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
 - h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, ivi inclusa l'esposizione durante i turni notturni.

responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quella letteratura scientifica;

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

- 2** Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione non possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
- 3** I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, tenendo conto dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi di valutazione devono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
- 4** Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
- 5** La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi dell'[articolo 193](#), [194](#), [195](#) e [196](#) ed è documentata in conformità all'[articolo 28, comma 2](#).

ARTICOLO 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

- 1** Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano una forte fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire ai lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata è limitata a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatori ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'[articolo 192, comma 2](#).
- 2** Sul documento di valutazione di cui all'[articolo 28](#), a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, è fatto un riferimento al presente articolo.

ARTICOLO 192 - Misure di prevenzione e protezione

- 1** Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 182](#), il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce mediante le seguenti misure:
 - a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
 - b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
 - c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
 - d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre la loro esposizione al rumore;
 - e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
 - 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
 - 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
 - f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi di lavoro;
 - g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
- 2** Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'[articolo 190](#) risulta che i valori inferiori di azione non possono essere superati, il datore di lavoro adotta le misure di prevenzione e protezione di cui al comma 1.

datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre il rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

- 3 I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitatamente tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
- 4 Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il datore di lavoro beneficia dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione del datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le condizioni di utilizzo.

ARTICOLO 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

- 1 In ottemperanza a quanto disposto dall'[articolo 18, comma 1](#), lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 18, comma 1, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo II, parte I, alle seguenti condizioni:
 - a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
 - b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige l'uso di dispositivi di protezione individuale dell'udito;
 - c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito a un livello minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
 - d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
- 2 Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito del lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I dispositivi di protezione individuale di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, con l'uso, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

ARTICOLO 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione

- 1 Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
 - a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
 - b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
 - c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

ARTICOLO 195 - Informazione e formazione dei lavoratori

- 1 Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 184](#) nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli [36](#) e [37](#), il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengono informati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

ARTICOLO 196 - Sorveglianza sanitaria

- 1 Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori inferiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità maggiore, dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi. L'organo di sorveglianza, per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di sorveglianza, provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quanto previsto.

medico competente.

- 2 La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori in su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

ARTICOLO 197 - Deroghe

- 1 Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
- 2 Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di sei mesi dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione alle parti sociali, le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, se vengono meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
- 3 La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e dalle condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti e che il datore di lavoro assicuri l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
- 4 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Sorveglianza sanitaria un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 198 - Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center

- 1 Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui al comma 1, sentite le parti sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.

CAPO III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

ARTICOLO 199 - Campo di applicazione

- 1 Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati al [comma 2](#), del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

ARTICOLO 200 - Definizioni

- 1 Ai fini del presente capo, si intende per:
 - a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare di natura osteoarticolare, neurologica o muscolare;
 - b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
 - c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms⁻²]: valore medio ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms⁻²]: valore mediato nel tempo delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

ARTICOLO 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione

- 1** Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
 - a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
 - 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 2,5 m/s² mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s²;
 - 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione è fissato a 2,5 m/s².
 - b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
 - 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,5 m/s² mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s²;
 - 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s².
- 2** Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo.

ARTICOLO 202 - Valutazione dei rischi

- 1** Nell'ambito di quanto previsto dall'[articolo 181](#), il datore di lavoro valuta e, quando necessario, regola l'esposizione alle vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
- 2** Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione del lavoro e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni prodotte dalle attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di un metodo di riferimento appropriato e che resta comunque il metodo di riferimento.
- 3** L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base a cui all'allegato XXXV, parte A.
- 4** L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base a cui all'allegato XXXV, parte B.
- 5** Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a impulsi;
 - b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'[articolo 201](#);
 - c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili ai rischi di esposizione alle vibrazioni meccaniche, in particolare alle donne in gravidanza e ai minori;
 - d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni con il rumore, il calore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
 - e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
 - f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
 - g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle norme di cui è responsabile;
 - h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità e le vibrazioni biomeccaniche degli arti superiori e del rachide;
 - i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili dalla letteratura scientifica.

ARTICOLO 203 - Misure di prevenzione e protezione

- 1** Fermo restando quanto previsto nell'[articolo 182](#), in base alla valutazione dei rischi di cui all'[articolo 2](#) superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o o a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
 - a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
 - b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che per conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
 - c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la trasmissione al sistema mano-braccio;
 - d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi di lavoro e dei DPI;
 - e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
 - f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
 - g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
 - h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
 - i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
- 2** Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro deve prendere immediate misure per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

ARTICOLO 204 - Sorveglianza sanitaria

- 1** I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa stabilita dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai lavoratori per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con motivazione, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli stabiliti dal medico competente.
- 2** I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, se il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni rende possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificata come nociva per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi.

ARTICOLO 205 - Deroghe

- 1** Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente motivate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero, qualora la tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare i valori limite di esposizione nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
- 2** Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può derogare al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di tempo sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dall'esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

- 3 Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'or territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e l hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
- 4 La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorvegliar condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano rid datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizic deroghe.
- 5 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente ai

CAPO IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campielettron

ARTICOLO 206 - Campo di applicazione

- 1 Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salu derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articoli lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e di energia, e da correnti di contatto.
- 2 Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti c conduttori in tensione.

ARTICOLO 207 - Definizioni

- 1 Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
 - a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici v di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
 - b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttan sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lav campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conc
 - c) valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità d (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che dete adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicu pertinenti valori limite di esposizione.

ARTICOLO 208 - Valori limite di esposizione e valori d'azione

- 1 I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.
- 2 I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.

ARTICOLO 209 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

- 1 Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'[articolo 181](#), il datore di lavoro valuta e, quando nec calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misura devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di

elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

- 2** A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, il datore di lavoro verifica che non siano superati i valori di azione di cui all'[articolo 208](#), il datore di lavoro valuta e, quando necessari, i valori limite di esposizione sono stati superati.
- 3** La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in tutti i luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle limitazioni dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 MHz, e per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, dove applicabile, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
- 4** Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'[articolo 181](#), il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
 - a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
 - b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'[articolo 208](#);
 - c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
 - d) qualsiasi effetto indiretto quale:
 - 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci impiantati);
 - 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 100 mT;
 - 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
 - 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
 - e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria e informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
 - h) sorgenti multiple di esposizione;
 - i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
- 5** Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'[articolo 28](#) precisa le misure adottate e, in base all'[articolo 210](#).

ARTICOLO 210 - Misure di prevenzione e protezione

- 1** A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'[articolo 208](#) sono stati superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'[articolo 209](#), comma 2, dimostri che i rischi di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai limiti di esposizione, tenendo conto in particolare:
 - a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
 - b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto delle caratteristiche di impiego;
 - c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
 - d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
 - e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
 - f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

- 2 I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite
- 3 In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei limiti di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adotta le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
- 4 A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adotta le misure di cui al presente capo per le esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

ARTICOLO 211 - Sorveglianza sanitaria

- 1 La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità determinata dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di sorveglianza, provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
- 2 Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'[articolo 182](#), sono tempestivamente sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208,

ARTICOLO 212 - Linee guida

- 1 Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora le linee guida per l'applicazione del presente capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.

CAPO V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche

ARTICOLO 213 - Campo di applicazione

- 1 Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolari rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

ARTICOLO 214 - Definizioni

- 1 Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
 - a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 Fm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e infrarosse:
 - 1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 Fm. L'ultravioletto è suddiviso in UVA (315-400 Fm), UVB (280-315 Fm) e UVC (100-280 Fm);
 - 2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 Fm;

- 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 Fm e 1 mm. infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 Fm), IRB (1400-3000 Fm) e IRC (3000 Fm-1 mm);
- b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al (produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle r soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
- c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
- d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
- e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttam sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lav sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla c
- f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una supe watt su metro quadrato ($W m^{-2}$);
- g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (
- h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, esj metro quadrato su steradiano ($W m^{-2} sr^{-1}$);
- i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavora

ARTICOLO 215 - Valori limite di esposizione

- 1 I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
- 2 I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.

ARTICOLO 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

- 1 Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'[articolo 181](#), il datore di lavoro valuta e, quando ne e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodolo valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica inte per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'ill e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. N esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno dis raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guic emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene subordinate, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizion tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttiv prodotto.
- 2 Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti e
 - a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazior
 - b) i valori limite di esposizione di cui all'[articolo 215](#);
 - c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarn rischio;
 - d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni s tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
 - e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
 - f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle artificiali;
 - g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ott
 - h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitar informazioni pubblicate;
 - i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
 - l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a

artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

- 3** Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste e [218](#).

ARTICOLO 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

- 1** Se la valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1](#), lettera a), mette in evidenza che d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione di misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tra le quali, in particolare:
- a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
 - b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
 - c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
 - d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
 - e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
 - f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
 - g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
 - h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
- 2** In base alla valutazione dei rischi di cui all'[articolo 216](#), i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica e le aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
- 3** Il datore di lavoro adotta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

ARTICOLO 218 - Sorveglianza sanitaria

- 1** La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità maggiore, dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, ai quali vengono comunicati i risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata al fine di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
- 2** Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'[articolo 182](#) e di quanto previsto al comma 1, sono sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'[articolo 215](#).
- 3** Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:
- a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano, in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi;
 - b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo segreto professionale.

CAPO VI - Sanzioni

ARTICOLO 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

- 1 Il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli [181, comma 2](#), 190, commi [1](#) e [5](#), 209, commi [1](#) e [5](#), [216, comma 1](#).
- 2 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione di [comma 2](#), 184, 185, 190, commi [2](#) e [3](#), 192, [comma 2](#), 193, comma [1](#), [195](#), 197, [comma 3](#), [202, comma 4](#), 209, commi [2](#) e [4](#), 210, [comma 1](#), e 217, [comma 1](#);
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli [210](#), commi [2](#) e [3](#), e 217, commi [2](#) e [3](#).

ARTICOLO 220 - Sanzioni a carico del medico competente

- 1 Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli [185](#) e [186](#).

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I - Protezione da agenti chimici

ARTICOLO 221 - Campo di applicazione

- 1 Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
- 2 I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di tutela radiologica regolamentati dal [decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230](#), e successive modificazioni.
- 3 Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1997, [legislativo 13 gennaio 1999, n. 41](#), nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
- 4 Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad agenti chimici disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.

ARTICOLO 222 - Definizioni

- 1 Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, s

intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del [decreto legislativo 3 febbraio](#) successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione pericolose di cui al predetto decreto.

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo](#) successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come prep cui al predetto decreto.

Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), pos un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fis tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli ag stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati ag ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'im il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della conc ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'all

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o d effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXX

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione de agenti chimici sul luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposi:

ARTICOLO 223 - Valutazione dei rischi

1 Nella valutazione di cui all'[articolo 28](#), il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale pi chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavorat presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato t scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marz successive modifiche;

c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stes

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è ripor XXXVIII e XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2 Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'ar applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure

3 Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi son al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4 Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fo lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

- 5 La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
- 6 Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività viene valutata dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
- 7 Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli variazioni, che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

ARTICOLO 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

- 1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
 - a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
 - b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
 - c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
 - d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
 - e) misure igieniche adeguate;
 - f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle attività di lavorazione;
 - g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè i contenitori che contengono detti agenti chimici.
- 2 Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di agente chimico presente sul luogo di lavoro, il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 riducono il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

ARTICOLO 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

- 1 Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede a ridurre il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, di processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Se l'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce la riduzione del rischio mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
 - a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali;
 - b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
 - c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a ridurre il rischio con altri mezzi l'esposizione;
 - d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.
- 2 Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sulla valutazione provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori, secondo le norme standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, secondo le norme appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi di esposizione in termini spazio temporali.
- 3 Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediate misure appropriate di prevenzione e protezione.

- 4** I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi rappresentati per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate al comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 2 della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sulla presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.
- 5** Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza pericolosa di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro adotta le seguenti misure preventive:
- evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele chimicamente instabili;
 - limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, l'esposizione a rischi pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti alla presenza di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.
- 6** Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettivi conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda i lavori in atmosfere potenzialmente esplosive.
- 7** Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e contenitori, mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione limitando la pressione delle esplosioni.
- 8** Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, alla vigilanza.

ARTICOLO 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

- 1** Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro del Lavoro, data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuare periodicamente, connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
- 2** Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuare le conseguenze, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
- 3** Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonei mezzi di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
- 4** Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di segnalazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
- 5** Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. Il piano vanno inserite:
- informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'evacuazione, sui rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che i servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
 - qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dalle attività lavorative.

incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al pre

6 Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la z

ARTICOLO 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

- 1** Fermo restando quanto previsto agli articoli [36](#) e [37](#), il datore di lavoro garantisce che i la
rappresentanti dispongano di:
 - a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifich
luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
 - b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agen
sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni norm
agenti;
 - c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere l
lavoratori sul luogo di lavoro;
 - d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissio
sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazi
- 2** Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
 - a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali info
essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali co
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del risch
 - b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
- 3** Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il l
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro pro
natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiara
- 4** Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazio
agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1
marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

ARTICOLO 228 - Divieti

- 1** Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività in
XL.
- 2** Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di
concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
- 3** In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasc
comma 5, le seguenti attività:
 - a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
 - b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifi
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
- 4** Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il dato
l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agen
intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella n
per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
- 5** Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e la req
La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
 - a) i motivi della richiesta di deroga;

- b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
- c) il numero dei lavoratori addetti;
- d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
- e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

ARTICOLO 229 - Sorveglianza sanitaria

- 1** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni categoria 3.
- 2** La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
 - a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
 - b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per i lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
 - c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
- 3** Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato il limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
- 4** Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
- 5** Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono includere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'[articolo 42](#).
- 6** Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzino, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori, in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili al superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente il lavoratore e il datore di lavoro.
- 7** Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
 - a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'[articolo 223](#);
 - b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
 - c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare il rischio;
 - d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori subito un'esposizione simile.
- 8** L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

ARTICOLO 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

- 1** Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'[articolo 229](#) istituisce ed aggiorna la cartella di rischio secondo quanto previsto dall'[articolo 25, comma 1](#), lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
- 2** Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

ARTICOLO 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

- 1** La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle norme di cui all'[articolo 50](#).

ARTICOLO 232 - Adeguamenti normativi

- 1** Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da sei membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero della previdenza sociale.
Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 2** Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in base al progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze degli agenti chimici pericolosi.
- 3** Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'[articolo 224, comma 2](#), in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione e tenuto conto anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza e di salute.
- 4** Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'[articolo 224, comma 2](#), sulla base di proposte delle associazioni di categoria e dei comitati comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro e dei comitati comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.

CAPO II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

SEZIONE I - Disposizioni generali

ARTICOLO 233 - Campo di applicazione

- 1** Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni per radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente capo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni e mutageni a causa della loro attività lavorativa.

ARTICOLO 234 - Definizioni

1 Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2 del [decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52](#), e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero
1) quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti rel concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
- 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'[allegato XLII](#), nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XL

b) agente mutageno:

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 [decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52](#), e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di u categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 2003, n. 65, e successive modificazioni;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzi un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavora ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

SEZIONE II - Obblighi del datore di lavoro

ARTICOLO 235 - Sostituzione e riduzione

- 1** Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lav sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che r cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- 2** Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro pro produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso pur possibile.
- 3** Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede aff esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

ARTICOLO 236 - Valutazione del rischio

- 1** Fatto salvo quanto previsto all'[articolo 235](#), il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esp cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'[articolo 17](#).
- 2** Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro du frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro conc capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazion aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverule contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve ten possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

- 3** Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure previste del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
- 4** Il documento di cui all'[articolo 28, comma 2](#), o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione all'[articolo 29, comma 5](#), sono integrati con i seguenti dati:
- le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni;
 - i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovve impurità o sottoprodotti;
 - il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
 - l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
 - le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
 - le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati utilizzati come sostituti.
- 5** Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche produttive significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dalla valutazione effettuata.
- 6** Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'[articolo 50, comma 6](#).

ARTICOLO 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1 Il datore di lavoro:

- assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative i quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione accumulata sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
- limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono essere connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
- progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'[articolo 237, lettera q](#)). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione;
- provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;
- provvede alla regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
- assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
- assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
- dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di cui al comma c) per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

ARTICOLO 238 - Misure tecniche

1 Il datore di lavoro:

- a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
- b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati;
- c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, contro ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima dell'utilizzazione.

2 Nelle zone di lavoro di cui all'[articolo 237, comma 1](#), lettera b), è vietato assumere cibi e bevande e conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.**ARTICOLO 239 - Informazione e formazione**

1 Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni particolarmente dettagliate per quanto riguarda:

- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute e per l'ambiente, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione personale nel corretto impiego;
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2 Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.**3** L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle lavorazioni e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.**4** Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni e le indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 1997, n. 14 e successive modificazioni.**ARTICOLO 240 - Esposizione non prevedibile**

1 Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.**2** I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto per interventi di riparazione ed altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso di tali dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo necessario.**3** Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.**ARTICOLO 241 - Operazioni lavorative particolari**

1 Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad age

mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

- a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, c possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
 - b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
- 2** La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

SEZIONE III - Sorveglianza sanitaria

ARTICOLO 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

- 1** I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'[articolo 236](#) ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
- 2** Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
- 3** Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure di cui all'[articolo 42](#).
- 4** Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad un altro lavoratore, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
- 5** A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
 - a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'[articolo 236](#);
 - b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.
- 6** Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, in particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

ARTICOLO 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

- 1** I lavoratori di cui all'[articolo 242](#) sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Il registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
- 2** Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'[articolo 242](#), provvede ad istituire e aggiornare il registro di rischio e di esposizione secondo quanto previsto dall'[articolo 25, comma 1](#), lettera c).
- 3** Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
- 4** In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro - ISPEL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
- 5** In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPEL.
- 6** Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio

dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

- 7** I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto 2003, n. 196, e successive modificazioni.
- 8** Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto a 7:
- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni;
 - b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
 - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo competente per territorio;
 - d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso al comma 4.
- 9** I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
- 10** L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto del comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

ARTICOLO 244 - Registrazione dei tumori

- 1** L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinanze di pubblica salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui al comma 1, dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'INPS, dalla previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e dalle altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì includono i flussi informativi di cui all'[articolo 8](#).
- 2** I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici e privati che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, segnalano all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo i dati di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308](#), che regola le modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni.
- 3** Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, suddiviso in sezioni rispettivamente dedicate:
- a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
 - b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
 - c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di monitoraggio ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti in termini di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
- 4** L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

- 5** I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione completa di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni autonome.

ARTICOLO 245 - Adeguamenti normativi

- 1** La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del [decreto legislativo 3 febbraio 2002](#), rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della salute e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
- 2** Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la Commissione permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
- sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di norme comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
 - è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

CAPO III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

SEZIONE I - Disposizioni generali

ARTICOLO 246 - Campo di applicazione

- 1** Fermo restando quanto previsto dalla [legge 27 marzo 1992, n. 257](#), le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione a manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento di rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

ARTICOLO 247

- [1]** Definizioni I. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
- l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
 - la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
 - l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
 - il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
 - la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
 - la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

SEZIONE II - Obblighi del datore di lavoro

ARTICOLO 248 - Individuazione della presenza di amianto

- 1** Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, sulla base delle informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiale contenuto d'amianto.

- 2** Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applica previste dal presente capo.

ARTICOLO 249 - Valutazione del rischio I. Nella valutazione di cui all'[articolo 28](#), il datore di lavoro dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

- [1]** 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dai rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'anno non si applicano gli articoli [250](#), [259](#) e [260, comma 1](#), nelle seguenti attività:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono ferme una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza determinato materiale.

- [2]** 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dai materiali contenenti amianto.

- [3]** 4. La Commissione consultiva permanente di cui all'[articolo 6](#) provvede a definire orientamenti per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

ARTICOLO 250 - Notifica

- 1** Prima dell'inizio dei lavori di cui all'[articolo 246](#), il datore di lavoro presenta una notifica all'organo competente per territorio.
- 2** La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
- a) ubicazione del cantiere;
 - b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
 - c) attività e procedimenti applicati;
 - d) numero di lavoratori interessati;
 - e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
 - f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
- 3** Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, su richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
- 4** Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova valutazione.

ARTICOLO 251 - Misure di prevenzione e protezione

- 1** In tutte le attività di cui all'[articolo 246](#), l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al limite fissato nell'[articolo 254](#), in particolare mediante le seguenti misure:
- a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

- b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie e un fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite all'articolo 254;
- c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 254, lettera d);
- d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, e dall'articolo 254, comma 1, lettera b), del presente articolo;
- e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
- f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a manutenzione;
- g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi imballaggi in cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.

Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti.

ARTICOLO 252 - Misure igieniche

- 1** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 249, comma 1, lettera a), del presente articolo, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
 - a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
 - 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
 - 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro attività;
 - 3) oggetto del divieto di fumare;
 - b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
 - c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
 - d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno dell'impresa per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti norme;
 - e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
 - f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni particolarmente polverose;
 - g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e la sua manutenzione e sostituzione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato.

ARTICOLO 253 - Controllo dell'esposizione

- 1** Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nel luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. Le misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi.
- 2** Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere di amianto o dai materiali contenenti amianto.

- 3** I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
- 4** Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito cui all'articolo [31](#). I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 25 ottobre 1996.
- 5** La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
- 6** Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo con risultati equivalenti.
- 7** Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri. La lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

ARTICOLO 254 - Valore limite

- 1** Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato e ponderato nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
- 2** Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause dell'esposizione e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
- 3** Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente alla determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
- 4** In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi è necessario l'uso di un dispositivo individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni di cui all'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonee misure di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
- 5** Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, stabilisce i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

ARTICOLO 255 - Operazioni lavorative particolari

- 1** Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive, la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, comma 1, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:
 - a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
 - b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di cui all'articolo 254, comma 1;
 - c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
 - d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'[articolo 46](#) sulle misure da adottare prima dell'inizio dell'attività.

ARTICOLO 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

- 1** I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti a cui all'[articolo 30, comma 4](#), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- 2** Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
- 3** Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
- 4** Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
 - a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di rimozione, salvo che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dall'amianto o dai materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
 - b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
 - c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine della demolizione o di rimozione dell'amianto;
 - d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
 - e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
 - f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'[articolo 254](#), de [all'articolo 255](#), adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
 - g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
 - h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
 - i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
 - j) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto al comma 4.
- 5** Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 6** L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'[articolo 50](#).
- 7** Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

ARTICOLO 257 - Informazione dei lavoratori

- 1** Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 36](#), il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
 - a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
 - b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
 - c) le modalità di pulizia e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione;
 - e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.
- 2** Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta per adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, li informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

ARTICOLO 258 - Formazione dei lavoratori

- 1** Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 37](#), il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata.

regolari.

- 2** Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per
 - a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
 - b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
 - c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli previsti al minimo tale esposizione;
 - d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
 - e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione respiratorie;
 - f) le procedure di emergenza;
 - g) le procedure di decontaminazione;
 - h) l'eliminazione dei rifiuti;
 - i) la necessità della sorveglianza medica.
- 3** Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'[articolo 10, comma 2](#), lettera h) del D.Lgs. n. 30 del marzo 1992, n. 257.

ARTICOLO 259 - Sorveglianza sanitaria

- 1** I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali con smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'[articolo 259](#), sono sottoposti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
- 2** I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti all'amianto, [articolo 243, comma 1](#), sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
- 3** Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
- 4** Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico a tomografia computerizzata.

ARTICOLO 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

- 1** Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'[articolo 246](#), che nonostante le misure di contenimento delle fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è superiore a quella prevista dall'[articolo 251, comma 1](#), lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'[articolo 251, comma 1](#), lettera b), li iscrive nel registro di cui all'[articolo 243, comma 1](#), e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. Il registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanenza dell'esposizione superiore a quanto indicato all'[articolo 251, comma 1](#), lettera b).
- 2** Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui all'[articolo 243, comma 1](#). Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 1 per un periodo di quaranta anni dall'esposizione.

ARTICOLO 261 - Mesoteliomi

1 Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'[articolo 244, com](#)

CAPO IV - Sanzioni

ARTICOLO 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1 Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione (commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 252, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
- b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione (comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, cc
- c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per la violazione degli articolo e 256, commi [5](#) e 7;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per la violazione degli articoli 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

ARTICOLO 263 - Sanzioni per il preposto

1 Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli articoli commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 22 e 5, e 239, commi 1 e 4.

ARTICOLO 264 - Sanzioni per il medico competente

1 Il medico competente è punito:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli primo periodo, e [comma 6](#), 230, e [242, comma 4](#);
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'[articolo 243](#)

ARTICOLO 265 - Sanzioni per i lavoratori

1 I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro dell'[articolo 240, comma 2](#).

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

CAPO I

ARTICOLO 266 - Campo di applicazione

- 1** Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione biologica.
- 2** Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

ARTICOLO 267 - Definizioni

- 1** Ai sensi del presente titolo s'intende per:
 - a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare umana che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
 - b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
 - c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

ARTICOLO 268 - Classificazione degli agenti biologici

- 1** Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
 - a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
 - b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituirne un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; sono di norma disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- 2** Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile a uno dei due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
- 3** L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 269 - Comunicazione

- 1** Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
 - b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
- 2** Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

- 3** Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
- 4** Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
- 5** Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'[allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2008](#), documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per specie dal predetto decreto.
- 6** I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 e 4, riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

ARTICOLO 270 - Autorizzazione

- 1** Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.
- 2** La richiesta di autorizzazione è corredata da:
 - a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
 - b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
- 3** L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile.
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
- 4** Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute dell'agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
- 5** I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
- 6** Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione e le previsioni di cui ai commi 1 e 4.

CAPO II - Obblighi del datore di lavoro

ARTICOLO 271 - Valutazione del rischio

- 1** Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'[articolo 17, comma 1](#), tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
 - a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute, risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso, sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi [1](#) e [2](#);
 - b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
 - c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
 - d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione con l'attività lavorativa svolta;
 - e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sulla valutazione del rischio;
 - f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

- 2** Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi ac protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorativ
- 3** Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modi lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre valutazione effettuata.
- 4** Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comporta intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori ag di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi [1](#) e [2](#) e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria
- 5** Il documento di cui all'[articolo 17](#) è integrato dai seguenti dati:
 - a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
 - b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
 - c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
 - e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un ag gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
- 6** Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al accesso anche ai dati di cui al comma 5.

ARTICOLO 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

- 1** In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei la di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli biologici.
- 2** In particolare, il datore di lavoro:
 - a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
 - b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
 - c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
 - d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia altrimenti l'esposizione;
 - e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un ager dal luogo di lavoro;
 - f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento a;
 - g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animi;
 - h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
 - i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primarie tecnicamente realizzabile;
 - l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idonei rifiuti stessi;
 - m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologo luogo di lavoro.

ARTICOLO 273 - Misure igieniche

- 1** In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei la di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
 - b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in po abiti civili;
 - c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazio altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
 - d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengar lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfet necessario, distrutti.
- 2** Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

ARTICOLO 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

- 1** Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta parti alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi car al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.
- 2** In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applica consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunit rifiuti contaminati.
- 3** Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, conta biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il ri sono indicate nell'allegato XLVII.

ARTICOLO 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

- 1** Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportan biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad anim. deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenime all'allegato XLVII.
- 2** Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
 - a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene a
 - b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al g
 - c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al
- 3** Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavor corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
- 4** Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui us un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a livello di contenimento.
- 5** Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superior individuare misure di contenimento più elevate.

ARTICOLO 276 - Misure specifiche per i processi industriali

- 1** Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali cor agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra

nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'[articolo 275](#).

- 2** Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per i lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

ARTICOLO 277 - Misure di emergenza

- 1** Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico dei gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono essere applicati quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
- 2** Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure adottate, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creata.
- 3** I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi informazione relativa all'uso di agenti biologici.

ARTICOLO 278 - Informazioni e formazione

- 1** Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in merito a quanto riguarda:
 - a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
 - b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
 - c) le misure igieniche da osservare;
 - d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e di lavoro;
 - e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
 - f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
- 2** Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
- 3** L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
- 4** Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

CAPO III - Sorveglianza sanitaria

ARTICOLO 279 - Prevenzione e controllo

- 1** I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
- 2** Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
 - a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico e, nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

- b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'[articolo 42](#).
- 3** Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad un'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
- 4** A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione di conformità all'articolo 271.
- 5** Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono : necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che con esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed in vaccinazione e della non vaccinazione.

ARTICOLO 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

- 1** I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuati.
- 2** Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso al registro.
- 3** Il datore di lavoro:
- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per lo studio e la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando i dati relativi agli incidenti, alle malattie professionali e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
 - b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
 - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per lo studio e la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
 - d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione ad agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio;
 - e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza copia delle relative annotazioni anonime contenute nel registro di cui al comma 1.
- 4** Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione dell'attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono produrre effetti consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o con gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
- 5** La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
- 6** I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono approvati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
- 7** L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

ARTICOLO 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

- 1** Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad aq
- 2** I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
- 3** Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di t documentazione di cui al comma 2.
- 4** Il Ministero della salute fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione de di cui al comma 1.

CAPO IV - Sanzioni

ARTICOLO 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

- 1** Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
 - a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione c commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 2 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;
 - b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per la violazione dell'articolo e 4.

ARTICOLO 283 - Sanzioni a carico dei preposti

- 1** Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di c
 - a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione d comma 2; 272;273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.

ARTICOLO 284 - Sanzioni a carico del medico competente

- 1** Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a e violazione dell'articolo 279, comma 3.

ARTICOLO 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

- 1** I lavoratori sono puniti:
 - a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell'articolo
 - b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione comma 1.

ARTICOLO 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

- 1** Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa 100 a 500 euro.

TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I - Disposizioni generali

ARTICOLO 287 - Campo di applicazione

- 1 Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
- 2 Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere es prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
- 3 Il presente titolo non si applica:
 - a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
 - b) all'uso di apparecchi a gas di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.](#)
 - c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostar instabili;
 - d) alle industrie estrattive a cui si applica il [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](#);
 - e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applica disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pe (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigab l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale(ICAO), l'Organizzazione marittima interi nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

ARTICOLO 288 - Definizioni

- 1 Ai fini del presente titolo, si intende per: "atmosfera esplosiva" una miscela con l'aria, a condizioni sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

CAPO II - Obblighi del datore di lavoro

ARTICOLO 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni

- 1 Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei ris generali di tutela di cui all'[articolo 15](#), il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzati natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
- 2 Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di l:
 - a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
 - b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza de
- 3 Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la pr esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verificano cambiamenti

ARTICOLO 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

- 1 Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'[articolo 17, comma 1](#), il datore di lavoro valuta i rischi per atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
 - b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e div efficaci;
 - c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
 - d) entità degli effetti prevedibili.
- 2 I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
- 3 Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o per collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

ARTICOLO 291 - Obblighi generali

- 1 Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali dei rischi e quelli di cui all'[articolo 289](#), il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
 - a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro di sicurezza;
 - b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza e la funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

ARTICOLO 292 - Coordinamento

- 1 Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al presente articolo.
- 2 Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'[articolo 291](#), il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 293, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

ARTICOLO 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

- 1 Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
- 2 Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato LI. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI.

ARTICOLO 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

- 1 Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni".
- 2 Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
 - a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
 - b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

- c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
 - d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
 - e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati con efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
 - f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
- 3** Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti rilevanti.
- 4** Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'[art. 1](#).

ARTICOLO 295 - Termini per l'adeguamento

- 1** Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate dall'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
- 2** Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti all'allegato L, parti A e B.
- 3** I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

ARTICOLO 296 - Verifiche

- 1** Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del [decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 2001, n. 462](#).

ARTICOLO 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

- 1** Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000 per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

ARTICOLO 298 - Principio di specialità

- 1** Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni di altri titoli, si applica la disposizione speciale.

ARTICOLO 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

- 1** Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'[articolo 2, comma 1](#), lettere b), d) ed e), gravano il datore di lavoro, quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascun definito.

ARTICOLO 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1 L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

"Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme salute e sicurezza sul lavoro). - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 30 dicembre 2003, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a quella prevista per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui al comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

ARTICOLO 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli [articoli 20](#) e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

1 Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto e punite con le disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli [articoli 20](#), e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

ARTICOLO 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

1 Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 100.000 euro, entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti e le eventuali conseguenze dannose del reato.

2 La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni caso consentita:

- a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;
- b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3 Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, se l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.

ARTICOLO 303 - Circostanza attenuante

1 La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa con l'ammenda, è ridotta ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, ha provveduto concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

2 La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.

TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 304 - Abrogazioni

- 1** Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, comma 3](#), e dall'[articolo 306, comma 2](#), dalla data di del presente decreto legislativo sono abrogati:
- a) il [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547](#), il [decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303](#), fatto con l'articolo 64, il [decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277](#), il [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), il [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493](#), il [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#), il [decreto legislativo 14 agosto 2005, n. 187](#);
 - b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2006, n. 248;
 - c) gli articoli: [2](#), [3](#), [5](#), [6](#) e [7](#) della legge 3 agosto 2007, n. 123;
 - d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo di cui al comma 1, incompatibili con lo stesso.
- 2** Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'[articolo 1, comma 6](#), della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi e decreti legislativi che dispongono rinvii a norme del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modificazioni, ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
- 3** Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamenti contengono un rinvio a norme del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#), e successive modificazioni, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del decreto legislativo di cui al comma 1.

ARTICOLO 305 - Clausola finanziaria

- 1** Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi [1](#) e [2](#), dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli [5](#) e [6](#), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso l'allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle amministrazioni.

ARTICOLO 306 - Disposizioni finali

- 1** Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, e quelle contenute nel presente decreto legislativo integrano e integrano quelle contenute nel presente decreto legislativo.
- 2** Le disposizioni di cui agli articoli [17, comma 1](#), lettera a), e [28](#), nonché le altre disposizioni in tema di rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. A tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
- 3** Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma del paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 1° aprile 2010.
- 4** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e della giustizia, sono adottate le misure necessarie per assicurare l'attuazione del presente decreto.

economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'[articolo 6](#), si dà attuazione alle direttive sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le suddette direttive, nelle modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, sono già recepite nell'ordinamento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti legislativi in lingua italiana della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

(omissis)